

[<< indietro](#)

scheda di dettaglio parere

[visualizza i dati del parere >](#)**Estremi nota parere**

Protocollo 8200
Data 18/03/2014

Estremi quesito

Anno 2014
trimestre I

Ambito UFFICI E PERSONALE**Materia** personale**Oggetto** Personale degli enti locali. Limiti di spesa per contratti di somministrazione di lavoro.**Massima**

Pur non sussistendo, allo stato attuale, limitazioni di spesa in ordine all'utilizzo del lavoro somministrato nella disciplina regionale, si rappresenta che risulta tuttora pendente il ricorso presentato dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, per l'impugnazione di alcune disposizioni della l.r. 22/2010, fra le quali anche l'art. 12, comma 30 che, ai fini del rispetto del conseguimento degli obiettivi di coordinamento della spesa pubblica di cui, tra gli altri, al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, ha confermato l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi dal 14 al 23, della l.r. 24/2009.

Funzionario istruttore

MARIA SAICOVICH
0432/555591
MARIA.SAICOVICH@REGIONE.FVG.IT

Parere espresso da

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Il Comune ha chiesto un parere in ordine all'applicabilità, anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, con riferimento all'utilizzo del lavoro somministrato, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso governativo presentato, a suo tempo, avverso la l.r. 22/2010.

Sentito il Servizio organizzazione, formazione e relazioni sindacali comparto, si espone quanto segue.

L'art. 9, comma 28, d.l.78/2010, dispone specifiche limitazioni al ricorso a determinate prestazioni di attività (tra cui la somministrazione di lavoro) nei confronti delle amministrazioni statali[1]. Nel contempo si afferma però che le medesime disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

La norma precisa altresì che, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del medesimo comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

La citata legge regionale 22/2010 (finanziaria per il 2011) agli artt. 11 e 12 ha introdotto specifiche disposizioni aventi finalità di razionalizzazione della finanza pubblica, nonché in materia di contenimento della spesa, in correlazione alle disposizioni di principio finalizzate al coordinamento della finanza pubblica contenute nel d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010.

Testo completo del parere

In particolare, il comma 30 dell'articolo 12[2] della richiamata legge dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del D.L. n. 78/2010, per le amministrazioni del comparto unico continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, commi dal 14 al 23, della l.r. 24/2009.

Si osserva a tal proposito che il Governo ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale, prospettandone l'illegittimità, alcune disposizioni della l.r. 22/2010, tra cui anche l'art. 12, comma 30 sopra citato[3].

Secondo la motivazione di tale impugnativa, la Regione, disponendo che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, del D.L. 78/2010, continuano ad applicarsi le disposizioni già contenute nell'art. 13, commi da 14 a 23 della L.R. 24/2009, avrebbe ecceduto dalla propria competenza statutaria di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e, non prevedendo un risparmio di spesa per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, avrebbe violato l'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Alla luce del quadro illustrato, si ritiene doveroso rappresentare che l'eventuale accoglimento del ricorso in argomento renderebbe cogente, anche per la Regione Friuli Venezia Giulia e per gli enti locali del suo territorio, l'osservanza delle limitazioni di spesa introdotte al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, anche in materia di lavoro somministrato, ad oggi non applicabili.

Risulta, quindi, tuttora possibile, in pendenza del ricorso suddetto, per le amministrazioni del Comparto unico FVG, stipulare contratti di somministrazione lavoro secondo la normativa regionale vigente sopra richiamata.

Peraltro, atteso che l'accoglimento del ricorso dello Stato determinerebbe l'obbligo per il Comune di applicare la normativa statale a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale (art. 136, primo comma, Cost.[4]), anche ai rapporti di somministrazione in corso a quella data[5], si suggerisce un uso oculato della somministrazione, tenuto conto delle eventuali spese che potrebbero gravare sul Comune qualora dovesse determinarsi, in suo capo, l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei contratti di somministrazione.

[1] In particolare, per quanto concerne la somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, a decorrere dall'anno 2011, per le Amministrazioni dello Stato, la spesa per il personale relativa a tale tipologia di contratto non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

[2] Si osserva che detto comma non è stato abrogato dall'art. 14, comma 22, della l.r. 23/2013, come invece è avvenuto per il comma 10 del medesimo articolo.

[3] Cfr.: Ricorso n. 23 del 3 marzo 2011, depositato il 15 marzo 2011, pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 20 aprile 2011.

[4] Ai sensi dell'art. 136, primo comma, Cost., 'Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione'.

[5] Cfr.: Temistocle Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, p. 590, secondo cui la sentenza di accoglimento della Corte si applica a tutti i rapporti in qualunque modo ancora pendenti, vale a dire non ancora 'esauriti'(come ad esempio ad un rapporto che richieda prestazioni non ancora esaurite o in via di esecuzione).

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

Indietro >